

## Allegato n. 1

### **AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO AI QUALI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NONCHÈ DI SOSTITUZIONE DI UDIENZA E/O DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE MARCHE**

La Regione Marche costituisce l'elenco degli avvocati del libero foro ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché di sostituzione di udienza e/o domiciliazione sulla base dei criteri e delle modalità che seguono.

#### **Art. 1 - Sezioni dell'elenco**

1. L'elenco costituisce il riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali la Regione Marche può conferire incarichi professionali, non pone in essere una procedura selettiva o concorsuale, né prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito anche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande. Esso è suddiviso in due macro-sezioni:

- 1) Sezione sostituzione d'udienza e/o domiciliazioni ripartita, a sua volta, nelle seguenti sotto-sezioni:
  - Sezione ripartita nei seguenti Uffici Giudiziari:
    - Tribunale di Ascoli Piceno,
    - Tribunale di Fermo,
    - Tribunale di Macerata,
    - Tribunale di Pesaro,
    - Tribunale di Urbino
    - Giudice di Pace di Ascoli Piceno;
    - Giudice di Pace di Camerino;
    - Giudice di Pace di Fabriano;
    - Giudice di Pace di Fano;
    - Giudice di Pace di Fermo;
    - Giudice di Pace di Jesi;
    - Giudice di Pace di Macerata;
    - Giudice di Pace di Macerata Feltria;
    - Giudice di Pace di Pesaro;
    - Giudice di Pace di Urbino;
    - Giudice di Pace di Senigallia.
  - Sezione relativa alle cause instaurate presso gli Uffici Giudiziari aventi sede in Roma
  - Sezione Tribunale Superiore delle acque pubbliche e Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma
- 2) Sezione rappresentanza e difesa in giudizio distinta, a sua volta, in cinque sotto-sezioni a seconda dell'organo giurisdizionale di competenza:
  - Giudice civile (sezione del contenzioso civile e del lavoro);
  - Giudice penale (sezione del contenzioso penale, che comprende anche la costituzione come parte civile);

- Giudice amministrativo, contabile e tributario (sezione del contenzioso amministrativo, che comprende anche la difesa davanti alla Corte dei conti e al Giudice tributario);
- Tribunale Superiore delle acque pubbliche e Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma
- Corte Costituzionale.

## **Art. 2 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco**

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
  - 1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi
  - 2) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza (indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
  - 3) iscrizione all’ordine degli avvocati di appartenenza;
  - 4) assenza di precedenti condanne penali, passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulate ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
  - 5) assenza di sanzioni disciplinari o di procedimenti disciplinari in corso da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza
  - 6) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 del d.lgs. 36/2023 che impediscono di contrattare con la Pubblica amministrazione;
  - 7) insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di condizioni di incompatibilità con ciò intendendosi l’assenza di rapporti pendenti di patrocinio legale a favore di soggetti pubblici o privati rispetto ai quali la Regione Marche, gli enti strumentali da essa dipendenti o le società a cui la Regione Marche partecipa con una quota almeno di maggioranza, siano controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. La condizione di incompatibilità non sussiste nel caso in cui il professionista abbia rinunciato ai suddetti incarichi, al momento della presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente avviso;
  - 8) regolarità contributiva rispetto ai versamenti in favore della Cassa forense;
  - 9) possesso di valida polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività rischi professionali (indicare il numero della polizza e la società di assicurazione);
2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di presentazione della domanda di iscrizione per l’inserimento nell’elenco di cui al presente atto.

## **Art. 3 – Dichiarazioni da rilasciare all’atto di presentazione della domanda**

1. L’avvocato, all’atto di presentazione della domanda finalizzata all’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso, dovrà dichiarare:
  - 1) di impegnarsi a comunicare, dopo l’inserimento nell’elenco, l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’insorgenza della stessa;
  - 2) di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte la delibera della Giunta regionale n. 1878 del 3.12.2024, ed in particolare l’allegato A) alla medesima, e il presente avviso;
  - 3) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare la Regione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di

protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, consapevole che il conferimento dei dati è indispensabile per l'iscrizione o l'aggiornamento dell'elenco di avvocati del libero foro per la rappresentanza e la difesa in giudizio nonché in quello per le domiciliazioni/sostituzioni di udienza in favore della Regione Marche;

- 4) di impegnarsi a trattare i dati personali trasmessi dalla Regione Marche nell'ambito dell'eventuale incarico conferito, nel rigoroso rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679;
- 5) che i dati riportati nel curriculum professionale sono veritieri;
- 6) di impegnarsi a svolgere personalmente le prestazioni oggetto dell'incarico con facoltà di avvalersi di collaboratori limitata al solo svolgimento di attività marginali e comunque senza alcun onere ulteriore a carico dell'Amministrazione Regionale per tale eventuale supporto. Fermo restando quanto indicato al periodo precedente, nel caso si avvalga della collaborazione, e qualora gli stessi siano avvocati, costoro devono avere tutti i requisiti richiesti all'incaricato per l'iscrizione all'elenco e devono essere fornite le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse, e deve essere comunicato il curriculum e il documento di identità, anche ai fini della pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013. L'incaricato per le sostituzioni di udienza è sempre tenuto a svolgerle personalmente.

2. L'avvocato è inoltre chiamato a dichiarare:

- di essere o meno iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione
- di essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico (in caso di risposta positiva vengono richieste ulteriori specificazioni).

3. L'avvocato dichiara inoltre di riconoscere e di accettare senza riserve le seguenti condizioni:

- a) l'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto o interesse del professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte della Regione.
- b) l'iscrizione nell'elenco determina l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico, di accettare le condizioni previste dai criteri di determinazione del compenso di cui all'art.7 dell'allegato A) alla DGR n. 1878 del 3.12.2024 ( [https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2370787&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data\\_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10](https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2370787&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10) ) nonché le condizioni previste dall'art.8 del presente avviso.

4. Le dichiarazioni di cui ai commi che precedono sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

5. Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

#### **Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum e alla copia scansionata del documento di identità, è presentata esclusivamente e a pena di esclusione mediante apposita procedura informatica (link: <https://albo.regione.marche.it/>). Per accedere direttamente alla presentazione delle istanze è possibile seguire il seguente: <https://albo.regione.marche.it/Privato/ContentoreCreaDocumentoAlbi.aspx?IdCodiceDoc=AA002&retUrl=%2fPrivato%2fCreaDocumentoQs.aspx>
2. La procedura consente, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di iscrizione e di allegare il curriculum vitae, sottoscritto digitalmente, nonché la copia del documento di identità in PDF o JPG . Una volta concluso con successo l'inserimento, tale documentazione è trasmessa automaticamente al sistema di protocollo informatico della Regione.
3. La presentazione dell'istanza "on line" richiede il possesso da parte dell'utente di uno dei seguenti strumenti di autenticazione forte riconosciuto dal framework di autenticazione regionale fed- cohesion (<http://cohesion.regione.marche.it>):
  - pin cohesion (codice fiscale - password cohesion - pin cohesion);
  - otp cohesion (codice fi scale- password cohesion - otp cohesion);
  - smart card;
  - TsCns;
  - Cns;
  - CIE.
  - spid
4. E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.
5. La procedura informatizzata di presentazione delle domande consente ai professionisti interessati di iscriversi nell'elenco degli operatori qualificati, nonché di apportare modifiche ed aggiornamenti alle domande già inserite. Il Dipartimento Avvocatura, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla approvazione delle domande e degli aggiornamenti successivamente apportati con la procedura e nei termini di cui all'art. 6 del presente avviso. Non sarà consentito conferire incarichi a quei professionisti la cui domanda non sia stata oggetto di approvazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 co. 3 e co. 5 dell'allegato A) alla DGR 1878 del 3.12.2024.
6. All'atto di compilazione della domanda, nella sezione dell'elenco relativa alle sostituzioni di udienza e/o domiciliazioni, l'avvocato sarà chiamato ad indicare uno o più uffici giudiziari tra quelli indicati nelle sotto-sezioni di cui si compone l'elenco.

#### **Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente avviso l'avvocato deve allegare alla domanda, a pena di esclusione:
  - a) il curriculum professionale, firmato digitalmente, redatto nelle forme di cui all'art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
  - b) copia scansionata del documento di identità, in formato pdf o in jpg.
2. Il curriculum deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o dell'esperienza che si intende segnalare. Nel curriculum gli avvocati possono indicare in particolare il possesso dei seguenti titoli, condizioni, iscrizioni, informazioni:

- settore di attività prevalenti e eventuale specializzazione, anche in diritto internazionale e /o in diritto di altri paesi;
- collaborazioni con Pubbliche amministrazioni;
- ulteriori abilitazioni oltre a quella legale;
- titoli accademici o specializzazioni universitarie;
- ulteriori sedi di operatività oltre a quella dello studio principale;
- pubblicazioni in materie giuridiche su riviste cartacee o telematiche.

3. In caso di conferimento dell'incarico, il curriculum del professionista unitamente alla documentazione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicato nel sito della Regione Marche, sezione Amministrazione Trasparente.

#### **Art. 6 - Formazione e durata dell'elenco**

1. L'elenco degli avvocati di cui al presente avviso ha una validità non superiore a 5 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del primo decreto di approvazione, salvo proroga, e viene periodicamente aggiornato.
2. Le domande presentate nonché gli eventuali aggiornamenti apportati saranno oggetto di approvazione da parte del Dipartimento Avvocatura, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, tramite apposito decreto dirigenziale. Detto decreto stabilisce altresì la data entro la quale potranno pervenire le domande e gli aggiornamenti successivi. Il primo decreto di approvazione dell'elenco di cui al presente avviso verrà adottato tenendo conto delle domande pervenute entro le ore **23:59 del 30 gennaio 2025**.
3. Il possesso dei requisiti è verificato dal Direttore del Dipartimento Avvocatura previa istruttoria eseguita a cura del responsabile del procedimento. Al termine dell'istruttoria, il nominativo degli avvocati che abbiano fatto domanda e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso verrà inserito nell'elenco redatto in ordine alfabetico.
4. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine alfabetico nella sezione (o nelle sezioni) di interesse indicata (o indicate) nella domanda.
5. L'elenco così predisposto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche con valore di notifica a tutti gli effetti dell'avvenuto inserimento mentre l'eventuale diniego motivato è comunicato dal Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa via PEC al professionista interessato, così come le eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

#### **Art. 7 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento degli incarichi avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli artt. 5 e 6 dell'Allegato A) alla DGR n. 1878/2024.
2. Per gli incarichi di sostituto di udienza e/o domiciliazione con riferimento a cause avanti al Tribunale e Giudice di Pace, viene, tra l'altro, valutata la prossimità dello studio legale all'ambito territoriale dell'ufficio giudiziale adito.

#### **Art. 8 – Determinazione del compenso**

1. professionisti al momento dell'accettazione dell'incarico, si impegnano a rispettare le condizioni stabilite nella DGR n. 1878 del 3.12.2024 e nel presente avviso ed in particolare:
  - a) il compenso è erogato, previo accertamento del corretto svolgimento della prestazione, al termine dell'incarico salvo quanto previsto alla lettera b) che segue;
  - b) quando vi sia istanza di sospensiva, il compenso relativo alla fase cautelare viene corrisposto a conclusione della fase medesima;
  - c) non sono previsti anticipi, salvo per i casi in cui gli stessi siano necessari per il pagamento degli importi di legge (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo notifiche) che devono, comunque, essere sempre motivati e documentati;
  - d) in tutti i casi in cui il valore della causa è indeterminabile, si applica lo scaglione "indeterminabile – complessità bassa", salvo i casi di significativa e oggettiva complessità, per i quali si può applicare, dandone motivazione, lo scaglione di "indeterminabile – complessità media";
  - e) qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili in ragione della fisiologica imprevedibilità dell'andamento della causa siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa rispetto a quella concordata, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata e documentata, al Dipartimento Avvocatura e Attività legislativa. In ogni caso, ed in ossequio a quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 all. 4/2 par. 5.5 lett. g), l'Ente chiede ogni anno all'incaricato di confermare o meno il preventivo di spesa concordato in sede di conferimento dell'incarico e sulla cui base è stato assunto l'impegno di spesa. In mancanza di riscontro a detta richiesta prima della definizione della controversia e comunque entro il 31/12 di ogni anno, ovvero in mancanza di idonea motivazione e documentazione a supporto della stessa nonché di accettazione da parte del Dipartimento Avvocatura e Attività legislativa, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista;
  - f) il rimborso delle spese forfettarie è determinato fino ad un massimo del 15% del compenso totale per la prestazione; nell'ambito della eventuale richiesta di preventivo viene richiesto di formulare una proposta migliorativa;
  - g) I compensi pattuiti devono intendersi onnicomprensivi per tutte le spese sostenute (viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta...).
2. Con riferimento agli incarichi di rappresentanza e difesa in Giudizio, l'importo pattuito dal professionista per ogni fase o voce del procedimento, è determinato applicando i parametri ai valori minimi vigenti, come previsti dal decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
3. Con riferimento all'attività professionale svolta in qualità di domiciliatario, comprensiva della sostituzione in udienza, il professionista si impegna ad accettare un compenso pari al 20% (per cento) dell'importo parametrato al valore minimo di cui alle tabelle del DM 55/2014 per le fasi processuali che ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014).

4. Qualora l'incarico di patrocinio o domiciliazione venga esteso ai successivi gradi del giudizio per il quale era stato conferito l'incarico iniziale, si applicano almeno le stesse riduzioni già concordate ed applicate al contratto in essere, salvo la possibilità di concordare ulteriori miglioramenti in favore dell'amministrazione.
5. Con riferimento alla attività svolta in qualità di sostituto d'udienza, senza domiciliazione, il compenso per l'attività svolta sarà così determinato:
- a) sostituzione di udienza avanti al Giudice di pace, viene riconosciuto il compenso di € 40,00 a udienza. Il compenso complessivo non può superare il tetto massimo di € 200,00 per ciascun giudizio;
  - b) sostituzione di udienza avanti al Tribunale civile, viene riconosciuto il compenso di € 50,00 a udienza, con un tetto massimo di € 250,00 per ciascun giudizio.  
Per cause di valore da € 260.000, può essere riconosciuto un ulteriore compenso così determinato:
    - parametrato alla fase di studio della controversia, con applicazione dello scaglione da € 52,000 a € 260.000;
    - calcolato riferimento al valore minimo di cui alle tabelle del DM 55/2014;
    - applicando le medesime riduzioni di cui al punto 3 del presente articolo;
  - c) sostituzione di udienza in cause avanti alla Corte di Appello, viene riconosciuto il compenso di € 60,00 per ciascuna udienza fino a un massimo di € 180,00 per ciascun giudizio, oltre a un ulteriore compenso così determinato:
    - parametrato alla fase di studio della controversia;
    - calcolato in base al valore della causa e comunque non oltre lo scaglione da € 52,000 a € 260.000;
    - calcolato riferimento al valore minimo di cui alle tabelle del DM 55/2014;
    - applicando le medesime riduzioni di cui al punto 3 del presente articolo;
  - d) sostituzione di udienza in cause avanti al Tribunale Amministrativo regionale, viene riconosciuto il compenso di € 80,00 per ciascuna udienza fino a un massimo di € 240,00 per ciascun giudizio, oltre a un ulteriore compenso così determinato:
    - parametrato alla fase di studio della controversia;
    - calcolato in base al valore della causa e comunque non oltre lo scaglione da € 52,000 a € 260.000;
    - calcolato riferimento al valore minimo di cui alle tabelle del DM 55/2014;
    - applicando le medesime riduzioni di cui al punto 3 del presente articolo;
  - e) sostituzione di udienza in cause avanti alle magistrature Superiori e speciali viene riconosciuto il compenso di € 100,00 per ciascuna udienza fino a un massimo di € 300,00 per ciascun giudizio, oltre a un ulteriore compenso così determinato:
    - parametrato alla fase di studio della controversia;
    - calcolato in base al valore della causa e comunque non oltre lo scaglione da € 52,000 a € 260.000;
    - calcolato riferimento al valore minimo di cui alle tabelle del DM 55/2014;
    - applicando le medesime riduzioni di cui al punto 3 del presente articolo.
6. I compensi di cui al precedente comma devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto degli oneri accessori (IVA e CPA).

7. Qualora vi siano una pluralità di procedimenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario aventi ad oggetto giudizi collegati, connessi, seppur parzialmente, anche in ragione delle questioni giuridiche trattate, verrà richiesto un preventivo con un ribasso rispetto a quanto statuito nel comma 5 del presente articolo. Detta riduzione può essere richiesta anche nel caso in cui i procedimenti connessi e/o collegati sorgano successivamente all'affidamento dell'incarico relativo alla prima causa.
8. Con riferimento all'attività professionale svolta in qualità di difensore dell'Ente l'incarico comprende l'attività difensiva in relazione alla domanda principale, come pure quella relativa ad ulteriori domande incidentali e/o riconvenzionali che possano ampliare l'oggetto del contendere, anche nel caso in cui tanto avvenga con la notifica di un ulteriore atto.
9. Qualora l'incarico di patrocinio legale ad un avvocato del libero foro sia affidato in forma congiunta o disgiunta con un avvocato regionale interno, il compenso del professionista esterno potrà essere ridotto fino al 50%, e comunque in ragione della effettiva attività da espletare.

#### **Art. 9 - Codice di comportamento e casi di cancellazione dall'elenco**

1. L'avvocato inserito nell'elenco si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale (<https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis#Codice-disciplinare-e-di-condotta>), in quanto compatibile.
2. È disposta la cancellazione dall'elenco di cui al presente avviso, dell'avvocato che:
  - a) non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente avviso;
  - b) abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del consiglio dell'ordine di appartenenza;
  - c) sia incorso in situazione di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni, nei termini previsti dal presente avviso;
  - d) abbia assunto comportamenti non conformi al codice di comportamento di cui al comma 1 del presente articolo;
  - e) abbia manifestato gravi carenze accertate, di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico.
3. Qualora il Dipartimento Avvocatura venga a conoscenza di una o più ipotesi di cui al precedente comma, ne viene data comunicazione all'avvocato interessato, assegnando allo stesso un termine per eventuali controdeduzioni. Solo successivamente si potrà eventualmente procedere alla cancellazione.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti relativi all'avviso pubblico sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
2. La presentazione della domanda di iscrizione all'elenco di cui al presente avviso, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali (di cui all'informativa in calce alla domanda stessa), compresi eventuali dati sensibili a cura del personale assegnato al

Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure all'avviso pubblico.

3. I dati relativi all'eventuale conferimento di incarico al professionista (n. atto di conferimento incarico, importo, oggetto), nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, sono soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 e s.i.m. Si invita, pertanto, a non inserire nel curriculum i dati personali non soggetti a pubblicazione (ad esempio residenza, telefono dell'abitazione o simili), che vanno indicati solo nella domanda di iscrizione. Diversamente verranno oscurati nel curriculum al momento della eventuale pubblicazione.

#### **Art. 11 - Norme finali e di rinvio**

1. Il Direttore del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. Di tali decisioni è data apposita comunicazione sul sito istituzionale. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per i criteri seguiti nell'affidamento di incarichi, compensi e obblighi dei professionisti e per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente avviso si rinvia alla delibera della Giunta regionale n. 1878 del 3.12.2024 nonché alla normativa in materia di disciplina della professione forense.

#### **Art. 12 - Responsabilità del procedimento e informazioni**

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Emili (tel. 071/8065015; e-mail: [roberta.emili@regione.marche.it](mailto:roberta.emili@regione.marche.it)).

Altri referenti:

- Dott.ssa Paola Brunori (tel. 071/8065453; e-mail: [paola.brunori@regione.marche.it](mailto:paola.brunori@regione.marche.it));

2. Per eventuali informazioni relative agli aspetti contenutistici della domanda, gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento e gli altri referenti dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni feriali (sabato escluso), oppure consultare la pagina del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Dipartimento-Avvocatura-Regionale-e-Attivita-Legislativa>

3. Per informazioni relative ai profili tecnico-informatici rivolgersi all'Help desk regionale, tel. 071/8063000 (Scelta 1).

#### **Allegati:**

#### **Allegato A) modello di domanda**